

**SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N°5 - ORISTANO**

Convezione di incarico professionale

REG. ASL N° DEL

Convezione contenente le norme e le condizioni per il conferimento al libero professionista:

Ing. Parie Lucotti, residente in Oristano, Via Carpaccio 10, dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori dell'intervento di **“Ristrutturazione e adeguamento del 5° piano Corpo P del San Martino di Oristano, da destinare all'U.O. di Pediatria”**, finanziati con D.G.R. n. 40/25 del 09.10.2007 - Programma di investimenti per il completamento di opere di edilizia sanitaria già avviate e per l'ammodernamento tecnologico dei presidi del Servizio Sanitario Regionale.

L'anno duemilatredici il giorno _____ del mese di _____ tra i Signori:

- Dott. Mariano Meloni, nato a _____, il _____ nella sua qualità di Direttore Generale e legale rappresentante dell'Azienda Sanitaria Locale n. 5 con sede in Oristano – Via Carducci 35 (P.I. 00681110953) ivi domiciliato per la sua carica;
- Ing. Paride Lucotti, nato a Oristano (OR) il 15.10.1955 e residente in Oristano, Via Carpaccio 10, iscritto all'Albo Professionale degli Ingegneri della Provincia di Oristano al n° 125 - Codice Fiscale LCTPRD55R15G113W;

Si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 – L' Azienda Sanitaria Locale n° 5 di Oristano in esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n. _____ del _____ affida al

libero professionista Paride Lucotti, l'incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori dell'intervento di **“Ristrutturazione e adeguamento del 5° piano Corpo P del San Martino di Oristano, da destinare all'U.O. di Pediatria”**

ART. 2 – Il Professionista svolgerà l'incarico per conto dell'Azienda Sanitaria Locale n. 5 e secondo le istruzioni che verranno emanate dal Responsabile del Procedimento. Lo stesso pertanto resterà obbligato all'osservanza delle norme di cui al D.Lgs. n. 163/06 e del Regolamento per la compilazione dei progetti di opere dello Stato approvato con D.P.R. n. 207/2010

. PARTE I^ - NORME PER LA PROGETTAZIONE

ART. 3 - Sia nello studio che nella sua compilazione, la progettazione dovrà essere sviluppata in tutti i suoi particolari ed allegati, giuste le norme per la compilazione dei progetti di opere dello Stato ed in base alle altre disposizioni che impartirà in proposito il responsabile del procedimento.

In particolare, la fase della progettazione (definitiva) ed esecutiva dovrà rispondere alle caratteristiche di cui agli artt. dal n. 24 al n. 37 e dal n. 40 al n. 43 del vigente Regolamento in attuazione al D.Lgs n. 163/06 e ss.mm.ii.

ART. 4 - Il progetto definitivo ed esecutivo dovrà essere consegnato in (quattro) copie entro e non oltre 120 giorni dalla data di comunicazione dell'affidamento dell'incarico in oggetto. I grafici, disegni ed elaborati del progetto definitivo ed esecutivo saranno presentati in minuta al Responsabile del procedimento per il suo benestare (in tal caso verranno interrotti i termini di presentazione degli elaborati progettuali), prima della loro completa definizione. Qualora i progetti non venissero presentati entro i termini predetti, sarà applicata una penale in ragione dello 2,00% (due per cento) per ogni settimana di ritardo, sull'importo delle competenze professionali di progettazione. Il relativo importo sarà trattenuto all'atto della liquidazione delle competenze professionali. Nel caso che il ritardo ecceda i 20 giorni (venti) giorni, l'Azienda Sanitaria Locale n. 5 si riserva la

facoltà di revocare l'incarico al Progettista inadempiente senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari sia per rimborso spese e salva ogni azione di danni che l'Azienda Sanitaria Locale n. 5 intenda promuovere nei confronti del Progettista.

In particolar per il progetto definitivo ed esecutivo si stabilisce che gli elaborati grafici dovranno essere consegnati in formato cartaceo, nonché su supporto magnetico, in particolare: per gli elaborati amministrativi dovrà essere indicato il software adottato, per quanto attiene gli elaborati grafici dovranno essere prodotti in formato digitale.

ART. 5 – Il Professionista si obbliga ad introdurre nel progetto definitivo ed esecutivo, anche se già elaborati e presentati, le modifiche che siano ritenute necessarie a giudizio insindacabile dell'Azienda Sanitaria Locale n. 5 e degli Organi Tecnici di controllo, sino alla definitiva approvazione dei progetti stessi, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.

Il Professionista dovrà inoltre presenziare, se ed in quanto necessario, alla conferenza dei servizi con gli Enti interessati dall'intervento progettuale, conferenza finalizzata al rilascio delle autorizzazioni e/o nulla osta necessari alla realizzazione degli interventi, nonché fornire tutta la documentazione necessarie alla richiesta del rilascio delle autorizzazioni necessarie, (Parere preventivo Comando Prov.le VV.FF.,) che verranno richiesti agli Enti stessi dalla Azienda Sanitaria locale n. 5.

ART. 6 – Il Progettista incaricato della progettazione definitiva ed esecutiva dovrà essere munito, ai sensi dell'art. 111, comma 1 del D.lgs. n. 163/02006, di una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza con massimale non inferiore al 10% dell'importo dei lavori progettati, con i limiti previsti dallo stesso comma, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

ART. 7- Il progetto resterà di proprietà piena ed assoluta dell'Azienda Sanitaria Locale n.5, la quale, a suo insindacabile giudizio, potrà darvi o

meno esecuzione, senza che dal Progettista potranno essere sollevate eccezioni di sorta.

ART. 8 - L'importo per la determinazione degli onorari professionali, relativi all'espletamento dell'incarico di progettazione definitiva, verrà determinato in base all'offerta presentata dal professionista, Ing. Paride Lucotti, che si allega alla presente convenzione sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale.

Nell'importo di riferimento così determinato non verranno comprese le somme per imprevisti, per spese generali non incluse nei prezzi e quelle relative ad opere per le quali non sia occorsa effettiva prestazione professionale.

ART. 9 - Agli effetti del conteggio degli onorari l'incarico di cui trattasi è compreso nelle **classi I b, III b, III c** e alle classi di cui alla prestazione effettivamente svolta della tariffa professionale. Nessun compenso od indennizzo per i titoli di cui alla presente spetterà al professionista nel caso che i lavori, per qualsiasi motivo, non abbiano avuto inizio.

PARTE II^ - NORME PER LA DIREZIONE DEI LAVORI

ART. 10 - Le prestazioni afferenti alla direzione dei lavori saranno quelle tipiche da espletarsi in corso d'opera e precisamente: direzione, liquidazione, misura e contabilità lavori, assistenza al collaudo e se richiesto la redazione del certificato di regolare esecuzione.

ART. 11 - Il professionista espletterà l'incarico nel rigoroso rispetto delle direttive dell'Azienda Sanitaria n.5 e nella scrupolosa osservanza delle norme contenute nel Regolamento per la direzione, contabilità e collaudo dei lavori dello Stato n. 207/2010, nonché delle disposizioni contenute nella D.Lgs 163/06 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto applicabili.

ART. 12 - Il direttore dei lavori avrà l'obbligo di trasmettere all'Azienda

Sanitaria Locale n. 5 tutte le comunicazioni scritte che intercorreranno tra il medesimo e l'impresa appaltatrice, in copia autentica ed entro il termine di dieci giorni dalla data delle comunicazioni medesime. Entro lo stesso termine e con le stesse modalità dovrà trasmettere il certificato di consegna e/o inizio, quelli eventuali di sospensione e di ripresa dei lavori, nonché quello della loro ultimazione. La ritardata trasmissione dei certificati anzidetti, comporterà l'applicazione, per ogni settimana di ritardo, di una penale pari allo 0,10% degli onorari di cui ai successivi artt. , maturati alla data di emissione dei certificati medesimi. La mancata trasmissione di tali certificati, oltre l'applicazione della penale prevista nel periodo precedente, comporterà la sospensione di qualsiasi pagamento in favore del professionista inadempiente, senza che lo stesso possa sollevare obiezioni od eccezioni di sorta. Tale sospensione verrà a cessare con la presentazione dei certificati.

ART. 13 - Il direttore dei lavori avrà, inoltre, l'obbligo di trasmettere all'Azienda Sanitaria Locale n°5 , entro il termine tassativo di quindici giorni, la documentazione necessaria per i pagamenti in acconto all'impresa appaltatrice (stati di avanzamento, certificati di pagamento e qualsiasi altro documento richiesto per l'esatto riscontro e controllo dei lavori eseguiti fino al momento). Il termine di quindici giorni decorrerà dalla data in cui l'impresa appaltatrice avrà raggiunto la somma indicata nel Capitolato Speciale d'Appalto per la corresponsione dei pagamenti in acconto. In caso di inosservanza alle prescrizioni contenute nel presente articolo, il professionista assumerà a proprio carico gli eventuali interessi richiesti dall'impresa appaltatrice per ritardato pagamento delle rate in acconto.

ART. 14 - L'onorario da applicarsi per la direzione, misura e contabilità dei lavori e redazione del certificato di regolare esecuzione, verrà determinato

in base all'offerta presentata dal professionista, Ing. Paride Lucotti, che si allega alla presente convenzione sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale. Negli obblighi della direzione dei lavori dovrà intendersi compresa la trattazione delle riserve dell'impresa, senza alcun specifico compenso.

ART. 15 - L'onorario per le prestazioni in corso d'opera sarà corrisposto nella misura del 90% del progressivo importo dei lavori eseguiti, risultante dai successivi stati di avanzamento, mentre il residuo 10% verrà corrisposto dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione. Gli acconti ed il residuo finale verranno corrisposti dietro presentazione di apposita specifica, entro il termine di 60 gg. Agli effetti del conteggio degli onorari l'incarico di cui trattasi è compreso nelle **classi I b, III b, III c**. Nessun compenso od indennizzo per i titoli di cui alla presente spetterà al professionista nel caso che i lavori, per qualsiasi motivo, non abbiano avuto inizio.

ART. 16 - Nel caso di risoluzione o rescissione del contratto d'appalto dei lavori - a termine delle vigenti disposizioni - al professionista spetterà una aliquota delle competenze dovute, da commisurarsi all'importo complessivo dei lavori eseguiti e al decimo di quelli non eseguiti, fino alla concorrenza dei quattro quinti dell'importo del contratto di appalto. Il relativo importo verrà liquidato dopo l'avvenuta approvazione, da parte dell'Azienda USL, del collaudo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori eseguiti.

ART. 17 - Nell'eventualità che in corso d'opera si rendesse necessaria l'esecuzione di lavori non previsti nel progetto esecutivo, la direzione dei lavori avrà l'obbligo di redigere, previa autorizzazione scritta dell'Amm.ne ed in conformità alle disposizioni contenute nel vigente testo dell'art. 132 del D.Lgs n. 163/06, la relativa perizia, completa di tutti gli elaborati richiesti dalla normativa vigente. In tal caso verrà corrisposto al

professionista un onorario calcolato sulla somma dei lavori originari e di quelli suppletivi, e corrisposto al netto degli onorari afferenti il progetto esecutivo. Le competenze di cui sopra verranno corrisposte dopo l'approvazione definitiva della perizia da parte dell'Azienda Sanitaria Locale n. 5 e, comunque, entro 60 gg. dalla presentazione della relativa specifica. Il professionista avrà l'obbligo di curare la direzione degli eventuali maggiori lavori fino alla ultimazione degli stessi. La perizia e relativi elaborati dovrà essere presentata entro il termine che verrà stabilito dall'Azienda Sanitaria Locale n.5 .

ART. 18 - Nel caso in cui il professionista si rifiutasse di proseguire la direzione lavori od altra parte dello incarico, senza giustificati motivi, in sede di liquidazione del compenso maturato a tale data, verranno dedotte le somme necessarie fino alla concorrenza dei maggiori oneri spettanti ad altro professionista che verrà incaricato per il proseguimento delle prestazioni.

ART. 19 - Il professionista dovrà curare la tenuta dei libretti delle misure ed i registri di contabilità dei lavori, secondo le prescrizioni di legge. Gli stessi dovranno essere trasmessi in copia all'Azienda Sanitaria Locale n. 5 in occasione della presentazione della documentazione necessaria per il pagamento di ogni rata d'acconto all'impresa. Per quanto sopra non spetterà al professionista alcun compenso aggiuntivo a quelli stabiliti nella presente convenzione.

ART. 20 - Il conto finale dei lavori dovrà essere trasmesso all'Azienda Sanitaria Locale n.5 entro il decimo giorno dalla scadenza del termine stabilito, per la sua compilazione, dal capitolato speciale d'appalto dei lavori stessi. In caso di ritardo, verrà applicata a carico del professionista - senza pregiudizio dei maggiori danni eventualmente arrecati all'Azienda Sanitaria Locale n.5 una penale di €. 50,00 per ogni settimana di ritardo o frazione di

settimana. Il relativo importo verrà trattenuto sulle competenze professionali.

PARTE III^ - NORME DI CARATTERE GENERALE

ART. 21- Gli onorari verranno corrisposti per quanto attiene la progettazione, quando la stessa abbia ottenuto l'approvazione definitiva da parte dell'Azienda Sanitaria Locale n.5, e da parte dei competenti Organi Tecnici ed Enti interessati.

Qualora l'approvazione definitiva ed esecutiva del progetto, per fatti non imputabili al progettista, non sia intervenuta entro mesi 1 (uno) dalla sua presentazione, l'Azienda Sanitaria Locale n. 5 corrisponderà un acconto ragguagliato alla misura del 50% (cinquantapercento) del compenso totale.

Nel caso in cui l'Azienda Sanitaria Locale n. 5 non rispetti i termini dei pagamenti (sessanta giorni dalla data di presentazione della parcella) sulle somme non pagate decorrono a favore del professionista gli interessi legali ragguagliati al tasso ufficiale di sconto stabilito dalla Banca d'Italia, a sensi dell'art.9 della tariffa professionale di cui alla L. n.143/49.

ART. 22 il Professionista incaricato della direzione lavori dovrà essere munito, ai sensi dell'art. 111, comma 1 D.Lgs. n. 163/2006, di una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza con massimale non inferiore al 10% dei lavori progettati, con i limiti previsti dallo stesso comma, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

ART. 23- Per quanto non previsto espressamente nella presente convenzione, sia in relazione all'espletamento della prestazione e sia in ordine alla determinazione del corrispettivo, valgono le leggi statali e regionali vigenti in materia.

Art. 24 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI – il Professionista si impegna ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 23 della L. n. 136/2010, così come modificata dalla L. 217/2010 di conversione del D.L. 187/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contratto in oggetto. Qualora il Professionista non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ii per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'espletamento dell'incarico in oggetto, la presente convenzione si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del succitato art. 3.

I conti correnti bancari dedicati o (gli altri strumenti d'incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni) comunicati dal Professionista incaricato per l'espletamento del suddetto incarico sono i seguenti:

conto corrente n. _____ intestato _____
IBAN _____

Le persone delegate a operare sono : il Sig. _____ nato a _____ il _____ Codice Fiscale _____ il Sig. _____ nato a _____ il _____ Codice Fiscale _____ ;

Il Professionista si impegna a comunicare tempestivamente la modifica dei dati succitati. Ai fine della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione al presente contratto il codice identificativo di gara (CIG) n. Z210A24492 - CUP J13B13000060002.

ART. 25– Per tutte le controversie che potessero sorgere relativamente all'incarico della presente convenzione e non definite in via amministrativa il foro competente è quello di Oristano.

ART. 26– La presente convenzione redatta in bollo sarà registrata limitatamente al caso d'uso. Le eventuali spese di registrazione resteranno in tal caso a carico della parte che intenda richiederla. Restano invece a carico del Professionista le spese di bollo.

ART. 27- Per quanto concerne l'incarico affidato al professionista, Ing. Paride Lucotti, dichiara di eleggere e mantenere, per tutta la durata dell'incarico, domicilio legale in Oristano presso la sede dell'Azienda Sanitaria Locale n° 5.

Oristano, li _____

Il Professionista
Ing. Paride Lucotti

Il Direttore Generale
Dott. Mariano Meloni